

## ADEMPIMENTI

---

### **La comunicazione all'Agenzia delle entrate delle vendite on-line**

di Leonardo Pietrobon

**Il 31 ottobre 2019** rappresenta la prima scadenza per **l'invio della comunicazione delle vendite on line**, concluse mediante l'utilizzo di **piattaforme digitali** e assimilate.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019](#), convertito con la **L. 58/2019**, i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o *e-commerce*, mediante l'utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a **comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line**.

Innanzitutto, pare doveroso sottolineare che il soggetto passivo, chiamato a tale nuovo adempimento, **non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma** che permette di concludere le compravendite di beni.

In secondo luogo, oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:

- le **cessioni di beni all'interno dell'Unione europea**;
- le **cessioni di beni importati** da Paesi extra

Sotto il profilo procedurale e oggettivo, l'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento prot. n. 660061/2019](#) ha stabilito le **regole operative** utili all'individuazione delle informazioni da comunicare, nonché la modalità di effettuazione di tali comunicazioni.

In ordine ai **presupposti soggettivi e oggettivi**, di cui al comma 1 dell'[articolo 13 D.L. 34/2019](#), il richiamato provvedimento, stabilisce che:

1. per “**interfaccia elettronica**”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s'intendono mercati virtuali (**marketplace**), piattaforme **digitali**, **portali** o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2. **non si considera che l'operatore faciliti la vendita** quando lo stesso effettui unicamente il trattamento dei **pagamenti** in relazione alla cessione di beni, la **catalogazione** o la **pubblicità** di beni, il **reindirizzamento** o il **trasferimento** di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Sotto il **profilo temporale**, secondo quanto stabilito nel citato provvedimento, **la prima comunicazione**, la cui scadenza è fissata per il giorno **31 ottobre 2019**, riguarda:

- le vendite a distanza di **qualsiasi bene**, concluse attraverso le piattaforme *on line*, nel periodo intercorrente **tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019**;
- le vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme *on line*, di **prodotti elettronici**, quali i telefoni cellulari, le *console* da gioco, i *tablet pc* e *laptop*, effettuate nell'intervallo temporale compreso **tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019**.

A regime, invece, secondo quanto indicato la paragrafo 3.4. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione ha una **cadenza trimestrale**, entro la **fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento**.

La comunicazione può **avvenire** tramite degli intermediari abilitati o attraverso i **servizi telematici Entratel/Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate.

L'[articolo 13 D.L. 34/2019](#) prevede un ulteriore adempimento per i **soggetti non residenti** e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a **identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all'Agenzia, ogni tre mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:

- **denominazione o i dati anagrafici completi**, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- **numero totale delle unità vendute in Italia**;
- **scelta del soggetto passivo**, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Infine, si ricorda che la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta in capo ai soggetti incisi da tale adempimento **l'insorgenza della qualifica di debitore d'imposta per le vendite a distanza** per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Nello specifico:

- in caso di **mancata trasmissione**, i soggetti passivi **non saranno considerati debitori d'imposta** se dimostrano che essa è stata **assolta dal fornitore**;
- in caso di trasmissione incompleta, i soggetti passivi **non saranno considerati debitori d'imposta** se dimostrano di **avere adottato tutte le misure necessarie** per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

In ogni caso, è necessario **conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza**, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Seminario di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)